

DELIBERA 026/2025/CRL/UD del 31/10/2025
A. Gxxx / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)
(GU14/737153/2025)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 31/10/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito *“Regolamento Indennizzi”*;

VISTA l'istanza di A. Gxxxxxxx del 27/02/2025 acquisita con protocollo n. 0051568 del 27/02/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha presentato, in data 11 febbraio 2025, istanza di conciliazione a seguito della quale il procedimento UG/73xx77/2025 si è concluso con un mancato accordo in data 27 febbraio 2025. Successivamente, l'istante ha depositato, in data 27 febbraio 2025, istanza di definizione GU14/73xx53/2025 con la quale ha descritto quanto segue: "Mancata attivazione del servizio sottoscritto in data 01/06/2024 via web; - Mancata portabilità da altro operatore (Ad oggi non è possibile sottoscrivere nessuna offerta che preveda la portabilità da specifico operatore, ILIAD nel mio caso, poiché risulterebbe ancora attivo il contratto legato all'ordine xxxxxxxxxx e ad oggi ancora non evaso) - Mancata risposta ai reclami telefonici e mezzo PEC. - Verbale di mancato accordo "CONTROVERSIA Gxxx A. - Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile - Teletu) UG/733477/2025" In base a quanto rappresentato, l'istante ha avanzato le seguenti richieste: a) "Sbloccare la situazione (come già richiesto sui reclami telefonici e mezzo PEC) per poter accedere all'offerta "Vodafone Bronze Plus 150" con la portabilità della mia numerazione ILIAD"; b) "mancata risposta già al primo reclamo telefonico nella massima misura indennizzabile; c) "Indennizzo mancata attivazione"; d) "Indennizzo mancata portabilità". L'istante ha quantificato le richieste in €.900,00. Il ricorrente ha depositato la memoria di replica, ex art.16 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi. (Allegato B alla Delibera n. 358/22/CONS) dichiarando quanto segue: "Io sottoscritto Gxxx A. con istanza prot. 0036073 del 11.02.2025, ho chiesto l'avvio del procedimento per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia in essere con l'operatore Vodafone italia SpA (di seguito Vodafone) 1.2. 1.3. Tale richiesta si conclude con il Verbale di mancato accordo prot. 0052297 del 28.02.2025 Con prot. 51568 del 27.2.2025, ho chiesto l'avvio del procedimento GU14/737153/2025, di cui il responsabile dell'istruttoria è stato nominato xxxxx xxxxxx, per la definizione della controversia nei confronti di Vodafone 1 ,4. Tale richiesta, che trova fondamento in base a quanto stabilito ai sensi dall'allegato B alla Delibera 358/2022/CONS, art. 22, comma 1 "La definizione delle controversie aventi a oggetto disservizi nelle procedure di passaggio tra operatori, ovvero di quelle tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi, di cui all'articolo 2, comma 1-bis, è di competenza dell'Autorità.", riguarda, tn sintesi, la mancata possibilità di attivare i servizi sottoscritti in data 01/06/2024. 2. 2 n 18 In data O1/06/2024, tramite portale web di Vodafone, ho sottoscritto l'offerta ricaricabile denominata "Vodafone Bronze Plus 150", contestualmente alla richiesta di portabilità da operatore specifico, come chiaramente indicato nei dettagli dell'offerta al paragrafo Offerta riservata1, in particolare della mia numerazione 3xxxxxxxxx proveniente da operatore ILIAD Italia. 2.2. In data 02/06/2024

ho ricevuto da Vodafone evidenza della sottoscrizione via e-mail con allegato il contratto² in formato PDF facente riferimento all'ordine 6459614xxxx del giorno 01/06/2024 nonché l'assegnazione della numerazione provvisoria 34471xxxxx, come si evince dal contratto stesso. 2.3. Previa mia richiesta effettuata da portale web, il giorno 02/06/2024³ sono stato contattato dal Servizio Clienti Vodafone per segnalare un possibile errore riguardo la gestione dell'ordine, ovvero l'assenza di un indirizzo di spedizione valido nel riepilogo ordine ma, al contempo, la corretta presenza dell'indirizzo nel contratto. Non si ha però evidenza alcuna dell'apertura di questa segnalazione da parte dell'operatore. 2.4. Anche il giorno 03/06/2024 ho ripetuto la stessa procedura del giorno precedente con il medesimo risultato. Non si ha quindi evidenza alcuna dell'apertura delle due segnalazioni da parte dell'operatore. Trascorsi alcuni giorni e non avendo avuto riscontro né della spedizione della SIM né delle due segnalazioni effettuate telefonicamente, mi sono recato presso un punto vendita affiliato Vodafone dove venivo rassicurato della imminente risoluzione del problema. 2.5. Contattando nuovamente, almeno una volta al mese, il Servizio Clienti Vodafone, oltre ad essere trattenuto al telefono ogni volta per le stesse identiche verifiche tecniche, venivo solo lasciato appeso alla "promessa" dell'operatore di turno che avrebbe effettuato una segnalazione al reparto competente poiché lui non aveva le autorizzazioni necessarie per procedere. 2.6. Molteplici sono, infine, i tentativi per reiterare nuovamente la sottoscrizione della medesima offerta, sia con la portabilità della stessa numerazione oggetto della controversia che di altre, sempre a me intestate, provenienti da operatori specifici indicati nell'offerta. Purtroppo tutti i tentativi sono stati rifiutati dal sistema. 3. 3.1. In data del 12/12/2024, non avendo ancora ricevuto alcuna SIM, non avendo avuto mai riscontro delle molteplici segnalazioni telefoniche, ho inviato un reclamo formale a Vodafone mezzo PEC all'indirizzo come indicato nella "Carta del Cliente dei Servizi mobili e fissi di Vodafone Italia S.p.A. Anno 2024"⁵ 6 lamentando la mancata consegna della SIM e chiedendo, contestualmente, la risoluzione immediata dell'ordine 645961xxxx effettuato il 01/06/2024 poiché lo stesso, presumibilmente, precludeva qualsiasi accesso non solo ai miei successivi tentativi di ulteriori sottoscrizioni della stessa offerta, ma anche al tentativo di sottoscrizione di altre offerte di Vodafone ove prevista la portabilità. 3.2. In data 22/01/2025, sebbene non fosse ancora trascorso il periodo massimo previsto per l'eventuale rigetto motivato del reclamo, fissato nel termine di 45 giorni dalla "carta del Cliente"⁷, ho contattato telefonicamente il Servizio Clienti Vodafone al numero 800100xxx per chiedere delucidazioni in merito. L'operatore ha quindi aperto una nuova segnalazione n. 250122113xxxxx (22/01/2025 ore 16:20) che è stata successivamente chiusa (22/01/2025 ore 16:55) senza riscontro effettivo⁸. Il giorno successivo, 23/01/2025, ho ricontattato telefonicamente il Servizio Clienti Vodafone al numero 800100xxx per esporre nuovamente la problematica ma in questo caso nessuna segnalazione è stata aperta dall'operatore. 4., 4.1. Persistendo la condizione di mancato riscontro al reclamo del giorno 12/12/2024, ben oltre i 45 giorni previsti dalla "Carta del Cliente", nonché la mancata apertura dei reclami a fronte delle segnalazioni telefoniche al Servizio clienti Vodafone del 02/06/2024, del 03/06/2024 e del 23/01/2025⁹ dove segnalava l'evidente errore interno riguardo la gestione dell'ordine/ ovvero l'assenza di un indirizzo di spedizione valido nel riepilogo ordine mai al contempo, la corretta

presenza dell'indirizzo nel contratto, e ancora l'assenza di indicazione delle motivazioni e degli accertamenti compiuti a fronte della repentina chiusura della segnalazione n. 2501221137xxxx del 22/01/2025/ vedendo violati i miei diritti di consumatore per il perdurare del disservizio nonché l'impossibilità di accedere alle offerte proposte, ho avviato un tentativo di conciliazione attraverso la piattaforma Conciliaweb di AGCOM.

4.2. In data 27/02/2024 si è svolta l'udienza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia conclusasi con Verbale di mancato accordo prot. 0052xxx del 28/02/2024. Durante l'udienza, ho ribadito la richiesta già oggetto del reclamo via PEC del 12/12/2024 nonché un indennizzo totale di €900,00, a fronte dei disservizi in essere, così come previsto dalla "Carta del Cliente dei Servizi mobili e fissi di Vodafone Italia S.p.A. Anno 2024". Ma v'è di più, Vodafone, nonostante abbia riconosciuto in sede di udienza la propria responsabilità, sia nella gestione dell'ordine che nella negata opportunità di adesione, senza alcun valido e definito motivo, alla presente offerta nonché alle altre offerte con portabilità, ha invece proposto un indennizzo forfettario di C50,00. s. 5 al 8 In data 05/03/2025, riuscivo finalmente ad effettuare una nuova richiesta di sottoscrizione avente numero d'ordine 770261xxxxx e numerazione provvisoria 34449xxxxx, pochi minuti dopo la sottoscrizione già ricevevo evidenza via mail del contratto⁹ nonché del riepilogo dell'ordine.

5.2. In data 26.03.2025 ero costretto ad inviare formale reclamo a Vodafone, mezzo PEC¹¹, per segnalare la mancata consegna della SIM oggetto dell'ordine 770261xxxxx nonché chiedere la sua immediata cancellazione a causa della assurda attesa e, infine, la restituzione di eventuali importi già versati.

6. 6 K la 6.2. Nessuna evidenza alla data odierna è ancora pervenuta né in merito il reclamo del 12/12/2024 né in merito la chiusura del reclamo n.2501221137xxxx del 22/01/2025. Sino la data del 05/03/2025, mi è stata, arbitrariamente e senza alcun giustificato motivo, negata l'opportunità di aderire a qualsiasi offerta proposta dall'operatore Vodafone, violando le normative sulla concorrenza e sui diritti dei consumatori.

7. 7n 18 A causa di questi comportamenti scorretti, ho subito: a) Un danno economico diretto, derivante dall'impossibilità di usufruire di offerte vantaggiose per un periodo prolungato di circa 9 mesi; b) Danni morali, legati al disagio, allo stress e alla perdita di tempo per tentare di risolvere la questione; c) Violazione dei miei diritti di consumatore, con comportamenti reiterati che hanno ostacolato l'accesso ai servizi sottoscritti. Chiedo pertanto che il CORECOM riconosca il mio diritto al riconoscimento dei seguenti indennizzi: 1. Indennizzo per mancata attivazione o sospensione ingiustificata del servizio (discriminazione dalle offerte): 7,50 euro al giorno per 278 giorni, pari a 2.085,00 euro; 2. Indennizzo per mancata registrazione di reclami: 2,50 euro al giorno per ogni reclamo non registrato, calcolato per il massimo di 300,00 euro per reclamo, per un totale di 900,00 euro; 3. Indennizzo per mancata risposta a reclami: 5,00 euro al giorno per un massimo di 300,00 euro a reclamo, pari a 600,00 euro per due reclami. 4. Indennizzo per danni morali pari a 2.000,00 euro. Totale richiesta: 5.585,00 euro. (...)"

2. La posizione dell'operatore

La società Vodafone Italia S.p.A., regolarmente convocata, ha depositato, ai sensi e nei termini di cui all'art.16, comma 2, del Regolamento, una memoria difensiva nella quale ha dichiarato quanto segue: "...-1.1 Il Sig. Glielmi, con istanza prot. 51xxx del 27.2.2025, ha chiesto l'avvio del procedimento per la definizione della controversia nei confronti di Vodafone Italia S.p.a. (di seguito Vodafone). -1.2 Tale richiesta, in estrema sintesi, troverebbe fondamento nel comportamento antigiuridico serbato dal gestore in merito al contratto avente codice cliente 70307xxxx. - II - -2.1 Vodafone evidenzia l'infondatezza, in fatto oltre che in diritto, delle richieste avanzate da parte ricorrente in quanto nessuna anomalia è stata riscontrata nell'erogazione del servizio a favore dell'utente. Si rileva difatti, a tal riguardo, che sui sistemi, in relazione alla sim oggetto di contestazione, non risulta presente alcuna richiesta di migrazione in entrata ed emerge, allo stesso tempo, un ordine annullato per ripensamento in data 4.2.2025. Vodafone, pertanto, contesta le asserzioni della parte istante poiché conferma di aver compiuto quanto di spettanza in relazione alla erogazione dei servizi domandata. Né, tanto meno, l'utente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente. E', quindi, palese il mancato adempimento da parte ricorrente all'onere probatorio ed all'onere di allegazione sullo stesso gravanti con conseguente violazione del diritto di difesa del gestore. In virtù di quanto sopra esposto, pertanto, la domanda di indennizzo avanzata dovrà essere necessariamente rigettata. -2.2 Nel merito, poi, si eccepisce che in base a quanto stabilito dall'allegato B alla Delibera 358/2022/CONS, articolo 20, comma 4, "L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Se non diversamente indicato, il termine per ottemperare al provvedimento è di trenta giorni dalla notifica dello stesso." Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso. Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera. Vodafone, poi, rileva l'assenza di reclami scritti inoltrati da parte ricorrente. Pertanto, in virtù di quanto statuito dall'art. 14, comma 4, della Delibera 347/18/CONS: "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte." -2.3 Si eccepisce, poi, che la domanda dell'utente, come formulata, non merita accoglimento non avendo l'utente assolto l'onere probatorio previsto a suo carico ex articolo 2697 c.c., criterio che assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico e che rappresenta il naturale discrimen che orienta il giudicante. In merito, si richiama l'orientamento costante di Agcom e dei vari Corecom in materia di onere della prova, secondo cui "l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno l'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla

base delle richieste, allegando la relativa documentazione”, da cui discende che “la domanda dell’utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l’onere probatorio su di lui incombente” (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR, e delibera Corecom E-R n. 7/21). L’utente, rispetto alla fattispecie in esame, non ha difatti allegato agli atti alcuna prova utile a supporto di quanto lamentato e richiesto. -2.4 In ultima analisi si eccepisce che la domanda dell’utente deve, comunque, essere rigettata poiché lo stesso non ha evitato, come avrebbe potuto usando l’ordinaria diligenza, il verificarsi del lamentato danno. L’art. 1227 c.c., difatti, statuisce che: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, invero, l’ordinaria diligenza sopra citata si specifica nell’attivarsi positivamente secondo le regole della correttezza e della buona fede, ex art. 1175 c.c., con il limite delle attività che non siano gravose oltre misura (Cass. Civ. Sez. I, 12439/91). In relazione, poi, al grado di colpa in cui si attua la negligenza del creditore, deve essere rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione affermano come un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica sia sufficiente a fondare il concorso di colpa del creditore/danneggiato. L’Agcom, quindi, ha recepito il summenzionato principio, così stabilendo in una recente Delibera: “deve richiamarsi, al riguardo, il principio espresso dalle Linee guida di cui alla delibera n.276/13/CONS secondo cui “per la liquidazione degli indennizzi, si deve fare attenzione alla possibile applicazione di alcuni principi generali stabiliti dall’ordinamento, come, per esempio, quello di cui all’art. 1227 cod. civ. sul concorso del fatto colposo del creditore. In altre parole, se l’utente, creditore dell’indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l’ordinaria diligenza per evitarlo, l’indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto” (Del. N. 23/17/CIR). -2.5 Sotto il profilo amministrativo e contabile si precisa che l’utente è attualmente disattivo e non risulta essere tuttora presente alcun insoluto. Per tutto quanto sin qui esposto Vodafone Italia S.p.a. reitera le eccezioni più sopra indicate, contestando, altresì, le affermazioni dell’utente e, soprattutto, le richieste di indennizzo, storno e rimborso con conseguenziale, integrale, rigetto delle domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. (...)”

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. La richiesta di cui al punto a) non può essere accolta per le motivazioni di seguito esplicitate. Si richiama l’art.20, comma 4, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi dell’ecosistema digitale “L’Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all’operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell’utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non

dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Se non diversamente indicato, il termine per ottemperare al provvedimento è di trenta giorni dalla notifica dello stesso". In base alla norma sopra richiamata, l'oggetto della pronuncia esclude che il Corecom possa imporre un obbligo di facere al gestore. Le richieste di cui ai punti b), c) e d) possono essere trattate congiuntamente e non accolte per le motivazioni di seguito specificate. L'art.14, comma 4, dell'Allegato A alla delibera 347/18/Cons. del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche prevede: " Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte". Ebbene, dalla documentazione depositata in atti, si rileva che il ricorrente, dal momento della stipula del contratto, avvenuta in data 01.06.2024, e confermato in data 02.06.2024, non ha inviato alla società alcun reclamo entro il termine previsto dalla norma sopra richiamata. Inoltre, si rileva che, anche in rispetto a quanto stabilito dall'art. 8 della delibera n. 179/03/CPS e dall'art. 4, lett. i), della delibera n. 79/09/CSP ovvero che "se è pur vero che il reclamo può essere effettuato telefonicamente al servizio clienti, è altrettanto vero che ad ogni reclamo telefonico viene assegnato un codice identificativo, immediatamente comunicato al cliente, sia al fine della tracciabilità, sia al fine di ottenere aggiornamenti sullo stato del medesimo", l'istante non ha prodotto alcuna documentazione idonea a comprovare le numerose telefonate che ha affermato di aver effettuato al call center dell'operatore per segnalare le proprie doglianze. In tal modo, non ha assolto all'onere probatorio previsto dall'art. 2697, comma 1, c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". A tal proposito, si richiama l'orientamento consolidato dell'Autorità, secondo cui "l'onere della prova della risoluzione della problematica lamentata ricade sul gestore, ma è inconfutabile che sul cliente incomba l'onere della segnalazione del problema" (ex multis, delibere n. 69/11/CIR, n. 100/12/CIR, n. 113/12/CIR n.70/12/CIR)." Alla luce di quanto emerso, le richieste di cui ai punti b), c) e d) non possono essere accolte, ai sensi e per gli effetti delle sopra menzionate disposizioni. Le spese di procedura sono compensate. Infine, le richieste formulate dall'istante per la prima volta in sede di memoria di replica non possono essere trattate in questa sede, in quanto le stesse non sono state sottoposte al prodromico tentativo di conciliazione UG.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto dell'istanza presentata dal Sig. A. Gxxx nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. (Ho. Mobile – Teletu) per le motivazioni di cui in narrativa. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

La Segretaria generale

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Il Presidente

Avv. Eleonora Zazza

f.to